

**ISSN 1127-8579**

**Publicato dal 14/05/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37062-non-idonei-ai-pubblici-concorsi-indispensabile-impugnare-la-graduatoria-finale>**

**Autore: Cassano Giuseppe**

**Non idonei ai pubblici concorsi, indispensabile impugnare la graduatoria finale**

**Giuseppe Cassano**

## **Non idonei ai pubblici concorsi, indispensabile impugnare la graduatoria finale**

---

Nei pubblici concorsi l'atto finale di approvazione della graduatoria non costituisce una conseguenza necessaria dell'atto di non idoneità di un partecipante, per cui l'impugnazione di quest'ultimo deve essere estesa alla graduatoria che ha chiuso il procedimento nella via dei motivi aggiunti. La possibilità di impugnare gli atti preparatori immediatamente lesivi non può, difatti, tradursi in un esonero dall'onere di impugnare anche l'atto finale del procedimento.

### **Il fatto**

Il Tar Roma è adito per l'annullamento del provvedimento recante la comunicazione di non idoneità del ricorrente al concorso per l'ammissione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Riferisce, in punto di fatto, l'esponente di aver partecipato a detto concorso e, superate tutte le prove, di essere stato giudicato non idoneo alla prova orale.

Avverso tale giudizio di non idoneità deduce diversi motivi di censura.

### **La decisione del Tar Roma**

L'adito Collegio giudicante è chiamato, preliminarmente, a vagliare l'eccezione sollevata dalla difesa erariale secondo cui il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso.

Ed il Tar adito giudica fondata tale eccezione.

Si precisa, invero, in sentenza che nel caso dei pubblici concorsi l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio che determina la lesione del ricorrente – quale il giudizio di non idoneità alle prove orali (gravato nella vicenda in esame) - non ne costituisce tuttavia conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti.

Da ciò discende che l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente incidere su un atto – quale la graduatoria - ormai divenuto inoppugnabile.

Il Tar fa quindi sua l'opinione della giurisprudenza secondo cui l'impugnazione di un atto preparatorio o endoprocedimentale esclude la necessità di gravare l'atto finale del procedimento soltanto nelle ipotesi in cui l'atto impugnato costituisca il "presupposto unico" dell'atto consequenziale, nel senso che quest'ultimo non comporta nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto oggetto di gravame né di altri soggetti.

In tali casi, infatti, l'eventuale annullamento dell'atto presupposto ha un immediato effetto caducante sul provvedimento finale, ancorché quest'ultimo non sia stato tempestivamente impugnato.

Non è, quest'ultimo, il caso all'esame del Collegio giudicante atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe effetto caducante rispetto alla graduatoria dei vincitori (peraltro non evocati in giudizio successivamente all'approvazione della graduatoria, con conseguente vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio).

Né questa conclusione si pone in contrasto – secondo quanto argomentato in sentenza - con la tesi tradizionale che esclude la necessità di ricorrere avverso l'atto finale quando sia stato già impugnato

quello preparatorio, nell'ipotesi in cui fra i due provvedimenti vi sia un "rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria", nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti.

Ed invero, nel caso dei pubblici concorsi, l'atto finale di approvazione della graduatoria, non costituisce una conseguenza necessaria dell'atto impugnato, per cui l'impugnazione deve essere estesa alla graduatoria che ha chiuso il procedimento nella via dei motivi aggiunti.

La possibilità di impugnare gli atti preparatori immediatamente lesivi non può, difatti, tradursi in un esonero dall'onere di impugnare anche l'atto finale del procedimento, in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell'atto intermedio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non è più impugnabile.

Tale soluzione consente di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili con riferimento all'atto intermedio o preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale. In conclusione, il Tar Roma ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'azione di annullamento proposta avverso il giudizio di non idoneità del ricorrente alle prove orali, in quanto non seguita da un successivo gravame avverso la graduatoria finale, conclusiva del relativo procedimento, dal momento che, rimanendo inoppugnabile la graduatoria finale non gravata, l'eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente non potrebbe comportare alcuna utilità per lo stesso.

Né l'onere impugnatorio della graduatoria finale del concorso può ritenersi adempiuto ove l'atto introduttivo del giudizio contenga la formula di stile dell'impugnazione dell'approvazione della graduatoria finale, e ciò in quanto non è ammissibile l'impugnativa di un provvedimento futuro, avverso il quale, peraltro, non può essere evidentemente proposta alcuna specifica censura.

Nonostante nella sentenza in esame si sia affermata la declaratoria di inammissibilità del ricorso sulla scorta, tuttavia il Collegio giudicante, per ragioni di giustizia sostanziale, si è soffermato a vagliare il merito del ricorso per dichiararne l'infondatezza.

In particolare, il ricorso risulta basato sulla ritenuta illegittimità del giudizio di non idoneità alle prove orali in quanto espresso con un mero voto numerico, senza alcuna indicazione delle domande formulate e delle risposte fornite, senza alcun richiamo ai criteri di valutazione predeterminati e senza indicazione delle ragioni della ritenuta insufficienza delle risposte fornite.

Si precisa sul punto che la tematica della legittimità della motivazione dei giudizi espressi con il solo voto numerico nell'ambito di procedure concorsuali ha trovato definitiva e pacifica sistemazione dogmatica nel senso che, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti; e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato.

Inoltre, stante l'inesistenza di una norma che imponga alla commissione l'obbligo di verbalizzare, in sede di prova orale, le domande rivolte ai candidati e le relative risposte, la mancata verbalizzazione, da parte della commissione esaminatrice in una procedura concorsuale, delle domande rivolte nel corso del colloquio orale ai candidati non comporta l'illegittimità della prova, dovendo ritenersi sufficiente, nei pubblici concorsi, un giudizio sintetico, espresso con un voto, per le prove orali, senza che sia necessario procedere alla verbalizzazione di tutte le domande e delle relative risposte. Il che rende quindi ragione, comunque, dell'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti proposti.

**Tar Lazio, Roma, sez. II, 04/05/2015, n. 6314**

**Dichiara il ricorso improcedibile**

**Decisioni conformi**

L'impugnazione di un atto preparatorio o endoprocedimentale esclude la necessità di gravare l'atto finale del procedimento soltanto nelle ipotesi in cui l'atto impugnato costituisca il "presupposto unico" dell'atto consequenziale, nel senso che quest'ultimo non comporta nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto oggetto di gravame né di altri soggetti (Cons. St., sez V, 9 febbraio 2010, n. 622).

**Normativa di riferimento**

L. n. 241/1990, art. 3

**N. 06314/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 11128/2012 REG.RIC.**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11128 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

\*\*\*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Carcione, con domicilio eletto presso Maria Grazia Carcione in Roma, Piazza Borghese, 3;

**contro**

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
- COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento**

- del provvedimento datato 27.09.2012, recante la comunicazione di non idoneità del ricorrente in sede di prova orale al concorso per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'84<sup>a</sup> corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2012/2013;

e con motivi aggiunti, per l'annullamento

- del provvedimento della Guardia di Finanza avente ad oggetto processo il verbale delle operazioni compiute n. 61, conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 27.02.2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Esponde in fatto l'odierno ricorrente di aver partecipato al concorso per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'84<sup>o</sup> corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2012/2013 e, superate tutte le prove, di essere stato giudicato non idoneo alla prova orale.

Avverso tale giudizio di non idoneità, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Violazione di legge. Eccesso di potere. Carenza assoluta di motivazione.

Denuncia parte ricorrente l'assenza di motivazione del gravato giudizio di non idoneità alla prova orale nonché la mancata indicazione delle domande poste e delle risposte fornite al fine di consentire la verifica della legittimità della valutazione adottata.

Si sono costituite in giudizio le intime Amministrazioni sostenendo, con articolate controdeduzioni, l'infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato il processo verbale delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice, conosciuto a seguito di accesso, articolando i seguenti motivi di censura:

1 – Illegittimità del provvedimento per insufficienza della motivazione. Eccesso di potere per illogicità.

Nel richiamare parte ricorrente le previsioni contenute nel bando con riferimento allo svolgimento delle prove, lamenta l'illegittimità della mera indicazione di un voto numerico per la valutazione della prova orale e della ritenuta insufficienza con riferimento alla matematica, senza alcun richiamo ai criteri di valutazione predeterminati e senza indicazione delle ragioni della ritenuta insufficienza delle risposte fornite.

Con memoria successivamente depositata parte resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale, nonché la sua inammissibilità per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2015 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

## DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti successivamente proposti sono impugnati gli atti relativi al giudizio di non idoneità del ricorrente alla prova orale del concorso per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'84<sup>o</sup> corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2012/2013.

Il ricorso, in adesione alla corrispondente eccezione sollevata dalla difesa erariale con memoria ritualmente depositata, deve essere dichiarato improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso.

Nel caso dei pubblici concorsi, difatti, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio che determina la lesione del ricorrente – quale il gravato giudizio di non idoneità alle prove orali - non ne costituisce tuttavia conseguenza inevitabile, proprio perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti.

Da ciò discende che l'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente incidere su un atto – quale la graduatoria - ormai divenuto inoppugnabile.

Invero, per pacifica giurisprudenza, l'impugnazione di un atto preparatorio o endoprocedimentale esclude la necessità di gravare l'atto finale del procedimento soltanto nelle ipotesi in cui l'atto impugnato costituisca il "presupposto unico" dell'atto consequenziale, nel senso che quest'ultimo non comporta nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto oggetto di gravame né di altri soggetti (Cons. St., sez V, 9 febbraio 2010, n. 622). In tali casi, infatti, l'eventuale annullamento dell'atto presupposto ha un immediato effetto caducante sul provvedimento finale, ancorché quest'ultimo non sia stato tempestivamente impugnato.

Non è, quest'ultimo, il caso all'esame del Collegio atteso che l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe effetto caducante rispetto alla graduatoria dei vincitori, peraltro non evocati in giudizio successivamente all'approvazione della graduatoria, con conseguente vulnus al diritto di difesa e al principio del contraddittorio.

Né questa conclusione si pone in contrasto con la tesi tradizionale che esclude la necessità di ricorrere avverso l'atto finale quando sia stato già impugnato quello preparatorio, nell'ipotesi in cui fra i due provvedimenti vi sia un "rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria", nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti.

Ed invero, nel caso dei pubblici concorsi, l'atto finale di approvazione della graduatoria, non costituisce una conseguenza necessaria dell'atto impugnato, per cui l'impugnazione deve essere estesa alla graduatoria che ha chiuso il procedimento nella via dei motivi aggiunti.

La possibilità di impugnare gli atti preparatori immediatamente lesivi non può, difatti, tradursi in un esonero dall'onere di impugnare anche l'atto finale del procedimento, in quanto la circostanza che detto atto possa essere affetto in via derivata dai vizi dell'atto intermedio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del procedimento impugnatorio, per cui, in mancanza, l'atto finale si consolida e non è più impugnabile.

Tale soluzione, d'altra parte, consente di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili con riferimento all'atto intermedio o preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale.

Ne consegue che deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'azione di annullamento proposta avverso il giudizio di non idoneità del ricorrente alle prove orali, in quanto non seguita da un successivo gravame avverso la graduatoria finale, conclusiva del relativo procedimento, dal momento che, rimanendo inoppugnabile la graduatoria finale non gravata, l'eventuale annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente non potrebbe comportare alcuna utilità per lo stesso.

Né l'onere impugnatorio della graduatoria finale del concorso può ritenersi adempiuto ove l'atto introduttivo del giudizio contenga la formula di stile dell'impugnazione dell'approvazione della graduatoria finale, e ciò in quanto non è ammissibile l'impugnativa di un provvedimento futuro, avverso il quale, peraltro, non può essere evidentemente proposta alcuna specifica censura.

Pur a fronte della necessità declaratoria di inammissibilità del ricorso sulla scorta delle precedenti considerazioni, preme tuttavia al Collegio, per ragioni di giustizia sostanziale, rilevare comunque l'infondatezza del ricorso, basato sulla ritenuta illegittimità del giudizio di non idoneità alle prove orali in quanto espresso con un mero voto numerico, senza alcuna indicazione delle domande formulate e delle risposte fornite, senza alcun richiamo ai criteri di valutazione predeterminati e senza indicazione delle ragioni della ritenuta insufficienza delle risposte fornite.

La tematica della legittimità della motivazione dei giudizi espressi con il solo voto numerico nell'ambito di procedure concorsuali ha trovato definitiva e pacifica sistemazione dogmatica nel senso che, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti; e ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato.

Inoltre, stante l'inesistenza di una norma che imponga alla commissione l'obbligo di verbalizzare, in sede di prova orale, le domande rivolte ai candidati e le relative risposte, la mancata verbalizzazione, da parte della commissione esaminatrice in una procedura concorsuale, delle domande rivolte nel corso del colloquio orale ai candidati non comporta l'illegittimità della prova, dovendo ritenersi sufficiente, nei pubblici concorsi, un giudizio sintetico, espresso con un voto, per le prove orali, senza che sia necessario procedere alla verbalizzazione di tutte le domande e delle relative risposte. Il che rende quindi ragione, comunque, dell'infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti proposti. In conclusione, il ricorso in esame ed i motivi aggiunti debbono essere dichiarati improcedibili.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo previa loro parziale compensazione. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 11128/2012 R.G., come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore delle resistenti Amministrazioni, delle spese di giudizio, liquidate, previa compensazione parziale, in complessivi € 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)